N. R.G. 4412/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Morandini
pronunzia la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4412/2018** promossa

DA

[redacted] rappresentato e difeso per delega a margine dell'atto di citazione dall'avv. [redacted] del Foro di Trento, e presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliato in [redacted] ammesso al patrocinio a Spese dello Stato per il giudizio de quo con delibera n. 346/2018 dd. 09.04.2018 dell'Ordine degli Avvocati di Trento (v. doc. 1);

ATTORE

CONTRO

[redacted] rappresentata e difesa, giusta mandato a telematico, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [redacted] del Foro di Trento, con elezione di domicilio presso lo Studio sito in [redacted]

CONVENUTA

IN PUNTO: risarcimento danni ex art. 185 c.p., 2043 e 2059 c.c.

CONCLUSIONI DELL'ATTORE

Condannare [redacted] a versare in favore di [redacted] la somma di Euro 20.000,00, ovvero quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patiti dall'attore in conseguenza delle condotte diffamatorie e minacciose perpetrate dalla convenuta e descritte in narrativa. Con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese.

In via istruttoria chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di cui alle pagg. 2 e 3 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. dd. 10.05.2019.

Si indicano come testi: [redacted] (quest'ultimo sindaco dal Comune di [redacted].

CONCLUSIONI DELL CONVENUTA

1) In via principale, nel merito, respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati in narrativa;

2) in via riconvenzionale, nel merito, accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dalla signora [redacted] in conseguenza della vicenda in atti, condannare il signor [redacted] al pagamento in favore della convenuta, a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, della somma complessiva di Euro 25.000,00 o dello maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, anche per mezzo di valutazione equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per i motivi tutti meglio dedotti in narrativa ed alla cancellazione di tutti i posti e commenti dai social network attribuibili alla signora [redacted]

Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 07.12.2018, regolarmente notificato, [redacted] conveniva in giudizio [redacted] chiedendone la condanna a versare in favore dell'attore la somma di € 20.000,00, ovvero quella ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle condotte diffamatrici e minacciose poste in essere dalla convenuta, oltre ad interessi e rivalutazione.

In particolare, esponeva l'attore a sostegno della domanda: 1) che a seguito della vicenda legata alla cottura ed uccisione dell'orsa Daniza nei boschi del Trentino risalente al settembre 2014, alcuni residenti in loco, infastidito dal clamore mediatico dell'iniziativa tesa ad evitare la sua uccisione da parte del Partito Animalista Europeo, di cui il [redacted] ricopriva il ruolo di Capo Segreteria, rivolgevano in danno di quest'ultimo insulti e minacce posti in essere tramite la rete internet, ed in particolare sul sito di social network Facebook; 2) che tra questi [redacted] a mezzo del suo profilo Facebook, ineriva far data dal settembre 2014 una serie di foto ritraenti la sua persona con commenti diretti – ledere l'onore ed il decoro del [redacted] tra cui una sua fotografia che la vedeva ritratta con nelle mani un cartello scritto a penna riportante la dicitura "due cose sono infinite: l'universo e la stupidità del #[redacted]bimbominkia" (v. doc. 2); 3) che nelle settimane successive seguivano ulteriori commenti nda parte della [redacted] di cui alcuni diffamatori del seguente tenore "è un mentecatto, non sa cosa sia il confronto", ed altri addirittura minacciosi, quali "vieni in Trentino a manifestare, ti aspettiamo in stazione, pezzo di merda": "vieni con i tuoi amici perché ti assicuro che saremo in tanti, avrei bisogno di aiuto, di parecchio aiuto" (v. doc. 3); 4) che la [redacted] costituiva su facebook un gruppo, denominato proprio "#[redacted]BIMBOMINKIA", il quale aveva come unico scopo quello di dileggiare nel modo più ampio la persona del [redacted] (v. doc. 4); 5) che la [redacted] in qualità di amministrativo di detto gruppo, organizzava altresì una serie di incontri tra sandali accumunati dal solo obiettivo di inviare contro il [redacted] avviando, con il medesimo scopo, in commercio di suppellettili (tozze, magliette, ecc.) (v. doc. 5); 6) che a fronte di tali comportamenti il [redacted] presentava querela nei confronti della [redacted] a carico delle quale veniva iscritto da parte della Procura della Repubblica di Trapani recante R.G. N.R. 1145/15, ancora pendente alla data dell'atto di citazione (v. doc. 6); 7) che successivamente l'attore, tramite l'avv. Cugini del Foro di Roma, con pec dd. 21.09.2017, formulava richiesta di risarcimento danni nei confronti della convenuta in relazione ai fatti sopra esposti (v. doc. 7); 8) che stante il mancato riscontro a detta pec da parte della [redacted], il [redacted] attivava la procedura di mediazione

obbligatoria avanti l'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Trento, conclusasi con esito negativo all'incontro dd. 18.09.2018 (v. docc. 8-9).

Costituitasi con comparsa dd. 19.03.2019, la convenuta [redacted] nell'eccepire che la stessa non aveva mai diffamato il [redacted] e che in ogni caso questi che dava pubblicità e diffondeva le offese che gli venivano rivolte per ottenere visibilità e consenso, considerato peraltro che parte dei messaggi contestati non erano attribuibili alla [redacted] chiedeva, in via principale nel merito, il rigetto delle avverse domande; in via riconvenzionale nel merito, la condanna del [redacted] al pagamento in favore della convenuta, a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, della somma di euro 25.000,00, o di quella ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione ed alla cancellazione di tutti i post e commenti dai social network attribuibili alla convenuta; spese di giudizio rifuse.

Con ordinanza dd. 13.08.2019 il G.I. dichiarava inammissibili le prove orali dedotte dalle parti, rigettava le ulteriori richieste istruttorie formulate dalla convenuta, e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 25.09.2020 la causa veniva trattenuta in decisione.

Ciò posto, la domanda attorea, fondata, va accolta.

Invero, a sostegno della stessa l'attore ha prodotto: 1) la fotografia impostata come immagine del profilo facebook intestato a [redacted] ove la stessa è ritratta esibendo un cartello recante la dicitura "due cose sono infinite: l'universo e la stupidità del # [redacted] bimbominkia" (v. doc. 2); 2) gli screenshots estratti dal profilo facebook della convenuta, ove a fianco della foto sub 1), sono presenti le seguenti frasi rivolte al [redacted] A) "Vieni in Trentino a manifestare, ti aspettiamo in stazione, pezzo di merda"; B) "E vieni con i tuoi amici perché ti assicuro che saremo in tanti, avrai bisogno di aiuto, di parecchio aiuto" (v. doc. 3); 3) gli screenshots estratti dalle pagine del gruppo facebook denominato "# [redacted] BIMBOMINKIA", ove la [redacted] viene indicata come amministratrice dello stesso (v. doc. 4); 4) gli screenshots, come sopra, comprovanti l'avvio da parte del gruppo di un commercio di suppellettili (tazze, magliette, ecc.) al solo fine di denigrare il [redacted] (v. doc. 5); 5) la fotografia riproducente l'assessore [redacted] tratta del sito web del Comune di [redacted] (v. doc. 10) allegato alla mem. ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. del 10.05.2019), da cui si evince la corrispondenza della stessa con la persona raffigurata nella foto sub. doc. 2).

Orbene, ferma restando l'attribuibilità dei fatti per cui è causa all'attuale convenuta, come dalla stessa ammesso in occasione dell'intervista rilasciata al quotidiano Trentino "L'Adige" (v. doc. 6) all. alla

memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. parte convenuta), è incontestabile che le condotte ascrivibili alla [redacted] abbiano rilevanza penale, in quanto lesive dell'onore, del decoro e della libertà morale, come emerge all'evidenza dalla costituzione di n gruppo al solo fine di denigrare o quantomeno di screditare la persona del [redacted]

In particolare, quanto ai messaggi, di cui ai punti 1) e 2 A) ("la stupidità del #[redacted] bimbominkia è infinita…pezzo di merda"), inseriti nel profilo facebook della convenuta, giova rammentare che la diffusione di messaggi denigratori con tale, modalità integra la fattispecie penale di cui all'art. 595 co. 3 c.p., ovvero di diffamazione aggravata, trattandosi di offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, idonea a raggiungere, potenzialmente, un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile di persone (v. Cass. Pen. nn. 40083/2018 e 8328/2016).

Parimenti appare incontestabile che le espressioni minatorie sub punto 2) ("vieni in Trentino a manifestare, ti aspettiamo in stazione, pezzo di merda"; "vieni con i tuoi amici perché ti assicuro che saremo in tanti, avrai bisogno di aiuto, di parecchio aiuto") integrano il reato di cui all'art. 612 c.p. (minaccia).

Né vale sostenere, al fine di escludere la sussistenza del reato, che il [redacted] si è affettivamente recato a Trento per manifestare, senza subire aggressioni da parte di [redacted] e/o di terzi, in quanto la Suprema Corte ha statuito che "ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia, non è necessario che la prospettazione di un male ingiusto intimidisca effettivamente il soggetto passivo, essendo invece sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima " (V. Cass,. Pen. n. 6756/2019), negli stessi termini Cass. Pen. n. 18184/2015, secondo cui "nel delitto di minaccia, il dolo, come componente del fatto contestato, consiste nella cosciente volontà di minacciare ad altri un ingiusto danno ed è diretta a provocare l'intimidazione del soggetto passivo, senza che sia necessario che in tale volontà sia compreso il proposito di tradurre in atto il male minacciato: oggetto del delitto è unicamente l'azione intimidatrice".

Sostiene la convenuta che l'espressione "bimbominkia" utilizzata dalla [redacted] (v. supra) non avrebbe una connotazione offensiva in quanto sta ad indicare "adolescente che comunica attraverso i social network un'immagine trasgressiva di sé, usando nella scrittura quasi assolutamente abbreviazioni ed emoticon"; di talché, ad avviso dell'esponente, tale espressione "non può intrinsecamente ledere l'onore e il decoro, nel senso di rispettabilità generale, del soggetto a cui l'espressione si assume

diretta. Si tratta semplicemente della contestazione di un modo di essere particolarmente immaturo rispetto agli atteggiamenti e alle parole diffuse in rete" (v. pag. 6 memoria conclusionale).

In realtà, il fatto che tale espressione sia riportata nei vocaboli della lingua italiana – come ad esempio lo "Zanichelli" 2018 citato dalla convenuta – non è di per sé bastevole per escludere la valenza offensiva, considerato che con la sentenza richiamata da parte convenuta (v. pag. 4 memoria conclusionale) il Tribunale di Rovereto ha affermato che "l'utilizzo dell'hashtag #[redacted]bimbominkia è certamente offensivo e rappresenta una gratuita ed immotivata aggressione alla reputazione della persona offesa", rammentando che il diritto di critica può scriminare il reato di diffamazione "a condizione che la forma espositiva utilizzata sia corretta, funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione all'altrui reputazione. L'utilizzo di termini oggettivamente offensivi è solamente consentito ove non trovino adeguati equivalenti nella lingua" (v. Cass. Pen. n. 15089/2019).

Trattasi all'evidenza di presupposti non rinvenibili nel caso di specie, laddove si consideri, per un verso, che la[redacted] intenzionata a censurare una iniziativa assunta dal[redacted] ben avrebbe potuto evitare l'utilizzo del termine che associava questi all'organo sessuale maschile, impiegando dei vocaboli comunque rispettosi della propria persona; per l'altro, che la convenuta non si è limitata a ricorrere a tale espressione per offendere la reputazione dell'attore, ma ha altresì utilizzato epiteti e/o frasi del tutto gratuiti, che si lasciano apprezzare unicamente per la loro volgarità, incompatibili con l'esercizio del diritto di critica.

Ad avviso della convenuta, la condotta contestate, attribuibili alla[redacted] devono ritenersi "più che legittimi" stante "la provocazione al signor[redacted]", costituita dalle "gravissime offese recate… alla memoria di un caro amico" (v. pag. 5 memoria conclusionale), ovvero Maltrer Diego deceduto in data 17.11.2014 in occasione di una battuta di caccia, all'epoca Presidente del Consiglio Regionale del Trentino Alto Adige cui la[redacted] era legata da un rapporto d amicizia (v. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta).

Orbene, fermo restando che la provocazione non costituisce una scriminante del delitto di minaccia, ma al più un'attenuante (art. 62 n. 2 c.p.), di talché non può essere invocata per escludere la sussistenza, e quanto il diritto al risarcimento in capo alla persona offesa, preme rilevare che la stessa, quanto al reato di diffamazione, configura una causa di non punibilità, che l'art. 599 co. 2 c.p. riconosce all'autore del fatto commesso "nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso".

Presupposto questo, di ci la convenuta non ha fornito alcuna prova, considerato che l'affermazione secondo cui "Il Signor[redacted] ha pubblicato sui social network notizie diffamanti ed ingiuriose con il precipuo fine di offendere e ledere il decoro e l'onorabilità della signora[redacted]" v. pag. 13 comparsa di costituzione e risposta), non ha trovato riscontro bella documentazione prodotta, dalla quale non si evince che la convenuta sia stata oggetto di insulti e/o minacce.

Parimenti indimostrato è l'assunto secondo cui la[redacted] ha minacciato e diffamato il[redacted] in uno stato d'ira determinato dai fatti oggetto di processo penale per diffamazione a carico dell'attore (v. pagg. 3-4 comparsa di costituzione e risposta), non avendo questa fornito la prova né dall'alterazione psichica nell'immediatezza del fatto illegittimo altrui, né del legale della[redacted] con il Maltrer tale da giustificare una tale reazione.

Preme sottolineare, ad ogni buon conto, che la provocazione, anche laddove provata, non esclude la sussistenza del reato, di talché non può essere invocata nell'ambito di un giudizio civile al fine di sottrarsi alla condanna al risarcimento dei danni.

Orbene, alla luce di quanto ampiamente esposto, l'incontestabile rilevanza penale dei fatti dedotti in giudizio ed attribuibili all'attuale convenuto, giustifica la condanna della stessa al risarcimento, oltre che del danno morale ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c., anche del danno non patrimoniale ex art. 2043 c.c. cagionato all'attore.

In particolare, quanto a quest'ultimo, conseguentemente alla lesione all'immagine, all'onore e alla reputazione, la cui prova può essere fornita anche ricorrendo a mere presunzioni semplici, esso va parametrato: 1) alla diffusione e alla rilevanza dell'offesa; 2) all'intensità dell'elemento psicologico in capo al diffamante; 3) alla posizione sociale della vittima e del diffamante, ovvero gli attuali contendenti.

Orbene, quanto al primo profilo, preme evidenziare che le condotte offensive e diffamatorie per cui è giudizio sono state poste in essere dalla convenuta tramite facebook, strumento che consente di raggiungere un numero indeterminato, o quantomeno apprezzabile, di persone, ritenuto in quanto tale idoneo ad integrare l'aggravante di cui all'art. 595 co. 3 c.p. (v. supra), come si evince dai consensi ("Piace a 150 persone") e commenti (17) ottenuti a seguito della pubblicazione della foto sub doc. 2) parte attorea e della consistenza numerica dei membri (2.297) del gruppo facebook "#[redacted]BIMBOMINKIA" amministrato dalla stessa[redacted] (v. doc. 4) parte attorea).

A ciò si aggiunga che tale mezzo di comunicazione è stato utilizzato dalla [redacted] in più occasioni al fine precipuo di denigrare la figura del [redacted] non esitando anche ad avviare un commercio di suppellettili a tal fine (v. supra); di talché il particolare disvalore della diffamazione e la reiterazione delle condotte non essere considerati in sede di quantificazione del danno.

In relazione al secondo profilo, attinente alla rilevanza dell'offesa, essa è desumibile dall'evidente gravità delle espressioni utilizzate, quali "pezzo d merda", e dall'attribuzione al [redacted] di una stupidità addirittura "infinita", paragonabile a quella dell'universo (v. doc. 2) parte attorea).

Da ultimo, preme evidenziare che il [redacted] è soggetto che gode di una certa notorietà, impegnato nell'ambito delle associazioni a difesa degli animali, il quale ha ricoperto anche cariche politiche all'interno del Partito Animalista Europeo, come peraltro ammesso dalla [redacted] che lo definisce un elemento di spicco dello stesso (v. pag. 2 mem. ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. dd. 08.05.2019 parte convenuta); circostanze queste che indubbiamente hanno contribuito ad agevolare la diffusione delle espressioni diffamatorie di cui è stato destinatario.

Parimenti non può sottacersi che tali condotte sono state poste in essere da un soggetto impegnato in campo politico, il quale ricopre la carica di assessore al Comune di [redacted] ovvero un ruolo pubblico, per il quale appaiono quantomeno sconvenienti le espressioni utilizzate, connotate da un'evidente volgarità del tutto incompatibile con il legittimo diritto di critica.

In considerazione della gravità delle offese subite, della reiterazione degli episodi diffamatori, del mezzo usato per la loro diffusione e della reiterazione, ritiene equo questo Tribunale quantificare in complessivi euro 16.000,00 il danno patito dall'attore oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo.

Infine, quanto alla domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, si rileva che le affermazioni, secondo cui il [redacted] ha dato diffusione di dati sensibili riguardanti la persona della [redacted] "violando la normativa di settore… ciò al fine di accreditarsi anche presso gli organi di stampa e aumentare la propria fama al di fuori del mondo dei social-media" (v. pag. 6 comparsa di costituzione e risposta) on hanno trovato alcun risconto in sede istruttoria, né comunque sono state dedotte in memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. dd. 17.06.2019 circostanze in tal senso.

Parimenti è rimasta indimostrata l'asserzione, secondo cui "Il Signor [redacted] ha pubblicato sui social-network notizie diffamanti ed ingiuriose con il precipuo fine di offendere e ledere il decorso e l'onorabilità professionale della Signora [redacted]" (v. pag. 13 comparsa di costituzione e risposta).

In realtà, a dispetto di quanto sostenuto dalla convenuta dalla documentazione dalla stessa prodotta non emergono elementi da comprovare che la [redacted] sia stata oggetto di offese e/o minacce da parte del [redacted] il quale, per quanto consta, si è limitato a trasmettere alla redazione della testata online del giornale "La Voce del trentino" una mail a sua firma, unitamente ad una richiesta risarcitoria formulata dal proprio legale, avv. Cugini, sintomatica dell'esasperazione dell'attore in relazione alle aggressioni verbali poste in essere dalla convenuta a suo danno.

Infine, quanto all'asserito "grave e perdurante stato d'ansia, medicalmente accertato" (v. pag. 15 comparsa di costituzione e risposta), posto a sostegno della richiesta risarcitoria, vale richiamare l'ordinanza istruttoria di questo G.I. datata 13.08.2019, "in quanto appare del tutto improbabile che detta indagine consenta di accertare, a distanza di anni, la sussistenza del nesso di causalità tra lo stato di salute della [redacted] e le condotte offensive/minacciose poste in essere dal [redacted]

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

definitivamente pronunziando, il tribunale di Trento così provvede:

- accoglie la domanda attorea, e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 16.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo;
- rigetta ogni ulteriore domanda;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'attore che liquida in favore dell' Erario in complessivi euro 5.099,00 , di cui euro 4.835,00 per compensi professionali ed euro 246,00 per anticipazioni, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria;

Trento, 05.02.2021

Dott. M. Morandini